

**ALLEGATO ESPLICATIVO SUL  
D.P.R. n. 133/2010**

**Cosa cambia rispetto alla normativa precedente**

*a cura di  
Valeria Napoleone*

## Art. 2

La prima novità introdotta dal Decreto è la suddivisione degli apparecchi VDS:

- Apparecchio VDS (mezzo con motore impiegato per il volo da diporto o sportivo avente le caratteristiche tecniche di cui all'allegato alla legge n. 106/1985);
- Apparecchio avanzato (apparecchio VDS avente i requisiti tecnici di cui all'art. 8 D.P.R. 133/2010);
- Apparecchio per il volo libero (deltaplano, parapendio o ogni altro mezzo privo di motore utilizzato per il volo da diporto o sportivo, con decollo a piedi, avente le caratteristiche tecniche di cui all'allegato alla legge n. 106/1985).

Per la prima volta vengono introdotte “*le regole dell'aria*” ed in particolar modo “*le regole del volo a vista diurno*” (regole VFR). Questa è una specifica piuttosto rilevante, in quanto il VDS non vola più secondo il proprio set di regole, bensì si conforma alle Air Laws relative, per l'appunto, al VFR diurno. Esso impone delle limitazioni che non si applicano esclusivamente all'apparecchio VDS dell'art. 2 lett. b.

Troviamo, inoltre, nuove denominazioni:

1. Pilota responsabile (soggetto che assume il comando ed al quale è affidata la sicurezza della condotta del volo);
2. Fornitore di servizi di traffico aereo competente (corrisponde al fornitore di servizi di traffico aereo designato per lo spazio aereo preso in considerazione).

## Art. 3

Al comma 4 del suddetto articolo si riscontra la seguente novità: la facoltà dell'AeCI di sospendere un attestato qualora il

pilota responsabile adotti una “condotta di volo che metta a repentaglio la sua e l’altrui incolumità”.

#### **Art. 4**

Le novità riguardano i sistemi di sicurezza, ovvero le dotazioni:

1. Il casco è obbligatorio solo per gli apparecchi a cabina aperta;
2. In caso di tratte sull’acqua, è obbligatorio un salvagente per ciascun occupante l’apparecchio;
3. Obbligo di comunicare la rotta e la destinazione a terzi o equipaggiarsi con PLB (apparecchio localizzatore portatile) o ELT (apparecchio localizzatore automatico);
4. Obbligo dell’altimetro per gli apparecchi VDS e avanzati (sono quindi esclusi quelli per il volo libero);
5. Obbligo del paracadute balistico per gli apparecchi VDS ad ala fissa (due assi, tre assi, idrovolante, anfìbio, motoalante).

Dall’obbligo indicato al punto 3 si evince come al VDS venga riconosciuto il diritto ai servizi di ricerca e di soccorso.

#### **Art. 5**

Ad occuparsi dell’emanazione delle restrizioni al VDS (sempre di natura temporanea), è ora l’ENAC su richiesta del Ministero, ma anche sua sponte. Sarà il Servizio Informazioni Aeronautiche (non più l’AeCI) ad aggiornare i piloti in merito.

#### **Art. 6**

*“Uso delle aree per decollo ed atterraggio”.*

Tale articolo stabilisce la possibilità di decollare ed atterrare su qualunque area idonea, con il consenso di chi ne dispone. Per

operazioni in prossimità o su aeroporti civili, occorre apposita autorizzazione.

### **Art. 7**

Siamo qui in campo di “*registrazione ed identificazione*” degli apparecchi VDS muniti di motore.

Gli apparecchi VDS immatricolati in Italia o in un paese facente parte della Comunità Europea vengono parificati. Trattamento diverso per quelli extra-comunitari che dovranno richiedere un’autorizzazione specifica e con durata limitata all’AeCI. Il tutto nel caso in cui non siano stati stipulati accordi diversi tra l’AeCI e il corrispondente ente dello Stato di appartenenza dell’apparecchio extra-comunitario.

### **Art. 8**

Per apparecchio avanzato si intende un VDS a tre assi, un autogiro, un elicottero o un pendolare il cui proprietario (oltre all’immatricolazione come apparecchio VDS) abbia ottenuto la qualifica di “avanzato”. Per ottenere tale attribuzione l’apparecchio deve avere tutta una serie di caratteristiche specificate negli allegati tecnici ed essere, inoltre, equipaggiato con radio, transponder ed ELT automatico.

La dichiarazione di soddisfazione ai requisiti è data dal costruttore. Solo nel caso in cui quest’ultimo abbia cessato l’attività, il proprietario potrà procedere direttamente alla dichiarazione di rispondenza, che dovrà essere sottoscritta da un ingegnere aeronautico. In seguito, l’apparecchio dovrà rispettare il programma di manutenzione previsto dai manuali depositati e il proprietario dovrà registrare ogni intervento sul libretto rilasciato dall’AeCI.

## **Art. 9**

Per quanto concerne l'apparecchio VDS dell'art. 2 lett. b, vige il divieto di sorvolare agglomerati di case, assembramenti di persone, di oltrepassare l'altezza di 500 piedi nei giorni feriali e di 1.000 in quelli festivi (con la particolarità che questo limite andrà calcolato in base all'ostacolo più alto nel giro di 5 Km). Per tutti gli apparecchi, invece, vige l'obbligo di volare al di fuori degli spazi aerei controllati con una distanza di almeno 5 Km dagli aeroporti e mantenendo il contatto visivo con il suolo o con l'acqua. L'apparecchio avanzato invece, se la suddivisione degli spazi aerei lo consente, potrà superare il limite di altezza di 500/1.000 piedi a condizione che rispetti le zone proibite e regolamentate. Nel caso in cui sia comandato da un pilota avanzato, esso potrà operare su tutti gli aeroporti non aperti al traffico commerciale, su quelli che l'ENAC riterrà opportuno aprire e sugli spazi aerei controllati ove è consentito il volo VFR.

## **Art. 11**

Il pilota avanzato dovrà ottenere un certificato di radiotelegrafia superando l'esame presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Dovrà poi frequentare un corso teorico-pratico, con relativo esame finale, per ottenere la qualifica. Anche gli istruttori dovranno conseguire le abilitazioni necessarie per poter istituire questi nuovi corsi.

## **Art. 12**

Vengono sicuramente inaspriti i requisiti medici per ottenere l'idoneità psico-fisica al volo (vedasi regolamentazione del nuovo D.P.R.).

## Art. 20

In questo articolo vengono definiti meglio i requisiti dell'assicurazione. C'è da dire *in primis*, che tutti i velivoli devono essere coperti da assicurazione per responsabilità civile, con massimali non inferiori a 500.000 euro per sinistro, persona, animali o cose.

Per ogni altro approfondimento si rimanda al testo stesso del D.P.R. 133/2010